

Codice A1604A

D.D. 18 gennaio 2016, n. 12

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili denominate, rispettivamente, "San Bus" e "Fontanile", ubicate nel Comune di Monastero di Lanzo (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Monastero di Lanzo (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 8 ottobre 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 191/2015 dell'8 ottobre 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle seguenti captazioni:

- sorgente "*San Bus*", ubicata nella particella catastale n. 969 del foglio di mappa n. 26, censito al C.T. del medesimo Comune di Monastero di Lanzo (TO);
- sorgente "*Fontanile*", ubicata nelle particella catastale n. 580 del foglio di mappa n. 26, censito al C.T. del medesimo Comune.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 22 gennaio 2015, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le due sorgenti di cui sopra, ubicate a breve distanza tra loro ad una quota di circa 714 metri s.l.m. ("*Fontanile*") e 754 metri s.l.m. ("*San Bus*"), sono utilizzate per garantire l'approvvigionamento idrico del Comune di Monastero di Lanzo (TO); le due captazioni sono formate da due edifici in calcestruzzo a pianta rettangolare, parzialmente interrati ed accessibili mediante porte in acciaio.

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle sorgenti analizzate, dal momento che non sono state eseguite misure in continuo del flusso idrico, indispensabili per calcolare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale, così come previsto dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – la vulnerabilità dell'acquifero alimentante le sorgenti è stata stimata secondo il metodo GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato ed è risultata media (classe C).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgente "*San Bus*", di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma rettangolare, ha dimensioni di 37,00 x 29,00 metri;
- zona di tutela assoluta sorgente "*Fontanile*", di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, ha i lati che misurano, rispettivamente, 43,00, 34,00, 27,00 e 25,00 metri;
- zona di rispetto ristretta sorgente "*San Bus*", di forma poligonale e con un'estensione a monte pari a 462 metri a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta sorgente "*Fontanile*", di forma poligonale e con un'estensione a monte pari a 628 metri a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, pari a circa 1.139 metri a partire dalla sorgente altimetricamente più bassa ("*Fontanile*").

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Provincia di Torino – Comune di Monastero di Lanzo – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano – Tavole + Appendice 2 (Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia) – Scala 1:5.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia di cui sopra ricade totalmente nel territorio del Comune di Monastero di Lanzo (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in data 31 marzo 2015, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 19 maggio 2015, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha trasmesso alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari, evidenziando quanto segue:

- la verifica degli impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio degli insediamenti abitativi utilizzati tutto l'anno o periodicamente all'interno dell'area di salvaguardia, al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza o la loro dislocazione al di fuori del bacino di alimentazione delle sorgenti stesse;
- la verifica delle eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti residenziali; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell'eliminazione dei potenziali centri di rischio potrebbe essere prevista la riconversione dei sistemi di riscaldamento programmando la dismissione delle eventuali cisterne presenti nell'area di salvaguardia o la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose; nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, si preveda, da parte del Comune di Monastero di Lanzo, alla limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
- siano previsti ed adottati, oltre all'opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle due sorgenti che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.S. Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Ciriè, con nota in data 1 luglio 2015, ha comunicato che, ad oggi, non risulta pervenuta richiesta da parte dell'ente gestore – S.M.A.T. S.p.A. – del certificato di potabilità dell'acqua delle sorgenti "*San Bus*" e "*Fontanile*" e pertanto non sono stati eseguiti alle captazioni prelievi al fine del rilascio del suddetto giudizio di potabilità. Ciò premesso e considerato che le due sorgenti alimentano l'acquedotto del Comune di Lanzo Torinese (TO), nella medesima nota, la stessa ASL ha sottolineato che – nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano – provvede ad effettuare dei campionamenti sull'acqua nella rete di distribuzione comunale e che i controlli

analitici effettuati degli ultimi anni sono risultati conformi ai parametri chimici e microbiologici ricercati.

Le particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia delle sorgenti "San Bus" e "Fontanile" non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Si ribadisce, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43, in data 29 ottobre 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le due sorgenti denominate "San Bus" e "Fontanile", ubicate nel Comune di Monastero di Lanzo (TO), sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – e alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti abitativi, laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento; nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, si preveda, da parte del Comune di Monastero di Lanzo, alla limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia.

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino, in data 19 maggio 2015 – prot. n. 40556;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.S. Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Ciriè, in data 1 luglio 2015 – prot. n. 59689;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*” n. 191/2015, in data 8 ottobre 2015, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, in data 8 ottobre 2015 – prot. n. 0003029, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente  
*Determina*

a) L'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili denominate "San Bus" e "Fontanile", ubicate nel Comune di Monastero di Lanzo (TO), è definita come risulta nella planimetria "Provincia di Torino – Comune di Monastero di Lanzo – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano – Tavole + Appendice 2 (Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia) – Scala 1:5.000", allegata alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargata. Resta comunque il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Monastero di Lanzo (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area medesima;

- provvedere ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – e alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti abitativi, laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento; nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, si preveda, da parte del Comune di Monastero di Lanzo, alla limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;

- provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Monastero di Lanzo – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Monastero di Lanzo affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia, con particolare riguardo a:
  - nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, prevedere la limitazione dell’utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
  - predisporre piani d’intervento atti a superare la mancanza di rete fognaria degli insediamenti residenziali ricompresi nell’area di salvaguardia;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
Paolo Mancin